

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI NUOVA PEDIATRIA ODV 26 SETTEMBRE 2024

Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione Nuova Pediatria Onlus, tenutasi in seconda convocazione alle ore 18 di giovedì 26 settembre 2024 presso la sede sociale operativa in Reggio Calabria al numero 22 di via G. Spagnolio.

Regolarmente costituita in seconda convocazione alle ore 18:00 con la presenza di: Vincenzo Vitale, Raffaello Abenavoli, Antonio Vitale, Cecilia Cordova, Antonino Monorchio, Umberto Vitale, Gabriele Quattrone, Massimo Serranò, Chirico Paolo, Chirico Giuseppe, Verdiana Quattrocchi, Giuseppe Granata, Marisa Vitale. Con delega: Giuseppe Quattrocchi, Domenica Porpiglia, Francesco Prampolini.

Totale presenti 13. Deleghe 3.

OdG: VARIAZIONE NOME ASSOCIAZIONE DA NUOVA PEDIATRIA A CIVILTÀ DELL'INFANZIA

Deliberati: all'unanimità, dopo la relazione illustrativa del presidente Vitale Vincenzo sulla necessità di cambiare nome all'associazione, mantenendone finalità e struttura oltre che statuto, per via del venir meno dell'attività propriamente sanitaria per concentrarsi su quella culturale e assistenziale, si delibera il nuovo nome dell'associane: CIVILTÀ DELL'INFANZIA ODV

L'assemblea si scioglie alle ore 19:00.

Il Presidente Vincenzo Vitale

Il segretario verbalizzante Cordova Cecilia

[Signature of Vincenzo Vitale]
[Signature of Cecilia Cordova]

21 OTT 2024

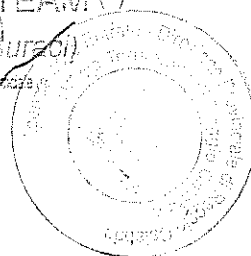
**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

Registrato il N. 904 Serie 3
Circ. 615/24

IL CAPO TEAM (1)

(*Manuela Suroli*)

(*) Firma su esposto all'Agenzia Provinciale



STORICO DELL'ASSOCIAZIONE CIVILTÀ DELL'INFANZIA GIÀ NUOVA PEDIATRIA.

Costituzione il 22 settembre del 1989 con atto del notaio Carlo Zagami e sede in Reggio Calabria al n. 22 di via Sbarre Superiori. Modifica statuto il 31 ottobre 1991 con assemblea straordinaria tenutasi presso lo studio del notaio Carlo Zagami in Reggio Calabria. Iscrizione al n. 78 del Registro Provinciale del Volontariato con delibera n. 95 del 20 maggio del 2008 – già al n. 45 del Registro Regionale del Volontariato con delibera di Giunta Regionale n. 4024 del 23 luglio 1998 – già al n. 31 dell'Albo Regionale del Volontariato con delibera di Giunta Regionale n. 1390 del 16 aprile 1992.

Lo statuto, aggiornato il 05 marzo 2020 nel corso di un'assemblea straordinaria appositamente convocata, viene ulteriormente modificato nel corso dell'assemblea straordinaria del 02 marzo 2023.

Ratio variazione statutaria: con il d.lgs. 3 agosto 2018, n.105, pubblicato sulla GURI del 10 settembre 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo, sono state introdotte, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della l. 6 giugno 2016, n. 106, disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo settore.

Il 26 settembre del 2024 l'assemblea straordinaria delibera di cambiare nome all'associazione: da Nuova Pediatria OdV a Civiltà dell'Infanzia OdV. La modifica si rende necessaria per il ridursi fin quasi a venir meno dell'attività prettamente medico-pediatrica dell'associazione, che si concentrerà sulla difesa dei diritti minorili e sull'azione assistenziale o di beneficenza a favore delle famiglie svantaggiate o in difficoltà, continuando comunque a esercitare tutte le storiche attività culturali e di formazione ed editoriali.

STATUTO ASSOCIAZIONE CIVILTÀ DELL'INFANZIA ODV

1 – l'Ente del Terzo Settore denominato NUOVA PEDIATRIA ODV, già costituito nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, che ha assunto forma giuridica di associazione non riconosciuta, su delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 26 settembre 2024, lasciando intatto lo statuto e gli identificativi legali e fiscali, cambia nome in CIVILTÀ DELL'INFANZIA ODV.

2 – CIVILTÀ DELL'INFANZIA ODV ha sede il Reggio Calabria con sede legale al n. 13 di via F. Licandro e sede operativa al n. 22 di via G. Spagnolio.

3 – L'associazione non ha fini di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.1 - L'associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) corretto ai sensi del D. Lgs. 105/2018 e quivi descritte ai punti A, B, C, D, E, F, G, H, I ed L (che in questo statuto si intendono integralmente riportati), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (anche in collegamento con Enti pubblici e privati e con associazioni ed organismi che perseguano scopi analoghi, affini o connessi al proprio).

3.2 - Il raggiungimento di questi fini avverrà prevalentemente mediante la realizzazione delle seguenti azioni: 1) pubblicazione di stampati periodici e non; 2) organizzazione e partecipazione a manifestazioni culturali; 3) telefonia sociale; 4) azioni legali; 5) tutti i mezzi ritenuti idonei alla tutela dei diritti dei minori; 6) attività consultoriali presso la sede operativa; 7) assistenza e consulenze domiciliari; 8) aiuti anche economici alle famiglie svantaggiate; 9) ricerca e formazione.

3.3 - L'associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo (di seguito sempre denominato C. D.).

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

4 – Gli associati si distinguono in fondatori e ordinari.

4.1 – Gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione. Gli associati ordinari sono le persone fisiche la cui domanda di ammissione è accolta dal C. D. con le modalità di cui al successivo punto.

4.2 - L'ammissione all'associazione è deliberata dal C. D. su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice. Il C. D. deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro 60 giorni. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

4.3 - Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'associazione, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal C. D.

4.4 - Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: semplice richiesta al C. D. anche informale

5 – Tutti gli associati godono dei diritti elettorali attivi e passivi oltre a essere obbligati a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi, a collaborare attivamente per il conseguimento dei fini istituzionali dell'associazione e a versare le quote associative nella misura stabilita dal C. D.

6 – Saranno esclusi dall'associazione tutti coloro che compiono atti in contrasto con gli scopi dell'associazione stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea su mozione del Consiglio Direttivo.

7 – Sono organi dell'associazione l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

8 – L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati.

8.1 – L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno dagli amministratori per l'approvazione del bilancio. È inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario o quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Per la validità della convocazione dell'assemblea ordinaria occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

8.2 – Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

8.3 – L'assemblea ordinaria, con votazione palese e a maggioranza semplice, nomina e revoca il Presidente e i membri del C. D.; approva il bilancio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.4 – L'assemblea straordinaria delibera con votazione palese sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Sempre voto favorevole dei tre quarti degli associati per la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

8.5 – Le assemblee sono convocate mediante affissione nella sede sociale di avviso contenente l'ordine del giorno e il luogo e l'ora dell'adunanza. La convocazione può anche essere effettuata a mezzo posta elettronica o messaggistica telefonica.

9 – Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.1 – I componenti del C. D. durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

9.2 – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed alla sua competenza sono riservati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

9.3 – Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10 – Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria e il consiglio direttivo.

10.1 – In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal consigliere anziano.

11 – L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali.

11.1 - Entro il 15 marzo di ciascun anno il C. D. approva il bilancio dell'associazione, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 anche nella forma del rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 marzo per l'approvazione. Il C. D. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3 del presente statuto.

12 - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri enti componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13 – Nessun tipo di remunerazione, salvo il rimborso delle spese sostenute, è dovuto agli associati. Essi prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente in forma di volontariato per solidarietà sociale, senza fini di lucro, anche indiretto.

14 – A norma dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente del Terzo Settore individuato dal Consiglio Direttivo.

15 – Il Consiglio Direttivo può predisporre uno o più regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, per disciplinare particolari settori o attività dell'associazione.

16 – Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alle norme e leggi attualmente in vigore.